



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE

Determ. n. 213 del 20/03/2026

Oggetto: : IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "N. DELLA BOSCA", VIA MILANO S.N.C. - PRESCRIZIONI DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI VARESE DI CUI ALLA NOTA PROT. N. 8085 DEL 18.03.2026, ACQUISITA AL PROTOCOLLO COMUNALE N. 6558 DEL 19.03.2026. DIVIETO DI UTILIZZO DEI LOCALI SOTTOTRIBUNACO. RECEPIMENTO DEL LIMITE MASSIMO DI CAPIENZA DELLE TRIBUNE IN 100 PERSONE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA MILANO "N. DELLA BOSCA", E VIA GASPAROTTO "L. CACCIVIO", DISPOSIZIONI OPERATIVE AL GESTORE E APPROVAZIONE DELLA DIFFIDA ALL'ASD MALNATESE CALCIO..

IL RESPONSABILE DELL' AREA

VISTA la nota prot. n. 8085 del 18.03.2026 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Varese, acquisita al protocollo comunale n. 6558 del 19.03.2026, relativa all'intervento di soccorso effettuato presso l'impianto sportivo comunale "N. Della Bosca", con la quale il Comando VV.F.:

- ha rilevato la presenza, nell'area sottostante le tribune, di attrezzature, macchinari, materiali edili e stradali, locali destinati a lavoratori e un quantitativo di liquido infiammabile;
- ha chiesto al Comune di adottare i provvedimenti di competenza nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il 20 marzo 2026 per rimuovere i materiali combustibili, le attrezzature e i macchinari non pertinenti con l'impianto sportivo;
- ha prescritto che il massimo affollamento di pubblico sulle tribune a servizio dell'impianto non dovrà mai essere superiore a 100 persone;

- ha precisato che, in caso di utilizzo delle tribune con capienza superiore a 100 persone, l'attività ricadrebbe nel punto 65 dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011, con conseguente necessità di presentazione della SCIA antincendio ai sensi dell'art. 4 del medesimo D.P.R. e, ove occorra, dell'agibilità della competente Commissione di vigilanza ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S.;

VISTA la direttiva interna del Segretario Comunale prot. n. 6655 del 20.03.2026, con la quale sono state impartite indicazioni operative ai soggetti competenti per l'attuazione delle prescrizioni del Comando VV.F.;

VISTA la convenzione / atto di concessione d'uso dell'impianto sportivo "N. Della Bosca" e impianto sportivo " L. Caccivio" in essere con l'ASD Malnatese Calcio del 21.11.2019 come prorogata in data 28.08.2026 prot. n.559 ;

VISTI;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare l'art. 107, commi 1 e 3;
- il D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, e in particolare il punto 65 dell'Allegato I e l'art. 4;
- l'art. 80 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139;

DATO ATTO che gli impianti sportivi "N. Della Bosca" e " L. Caccivio" è di proprietà comunale;

DATO ATTO che, allo stato, non risulta accertata in via definitiva la riferibilità soggettiva dei materiali rinvenuti nei locali sottotribuna del " N. della Bosca", ferma restando la necessità di immediata rimozione e di interdizione di ogni utilizzo improprio dei medesimi locali;

RITENUTO indispensabile e urgente adottare i provvedimenti necessari a garantire il rispetto delle prescrizioni del Comando VV.F., la sicurezza dell'impianto e la tutela dell'incolumità pubblica;

RITENUTO altresì di approvare e notificare al gestore/concessionario dell'impianto apposita diffida formale, quale Allegato A al presente provvedimento;

DATO ATTO che il presente provvedimento, allo stato, non comporta impegno di spesa, restando demandata a successivo separato atto l'eventuale assunzione di impegni conseguenti all'adozione di ulteriori misure materiali o organizzative;

DETERMINA

1. **DI RECEPIRE** le prescrizioni sul limite di capienza ovvero la prescrizione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Varese secondo cui il massimo affollamento, a seguito dello sgombero dei locali posti nel piano semi interrato, di pubblico sulle tribune a servizio dell'impianto non potrà mai essere superiore a 100 (cento) persone;
2. **DI DARE ATTO** che tale limitazione è valida per entrambi le strutture sportive in gestione alla Società ASD Malnatese sino ad eventuale diverso titolo abilitativo e ai conseguenti adempimenti in materia di prevenzione incendi e di pubblica sicurezza, è vietato l'utilizzo delle tribune con presenza di pubblico superiore a 100 (cento) persone;

3. **DI DARE ATTO** inoltre che il limite di 100 (cento) persone si intende riferito al solo pubblico presente ed utilizzante le tribune e che non sono computati nel predetto limite i soggetti che accedono all'impianto per ragioni di servizio, attività sportiva, arbitraggio o supporto organizzativo, purché non stazionino sulle tribune;
4. **DI VIETARE** per quanto attiene agli spazi interrati della struttura "n. della Bosca" l'utilizzo improprio dei locali sottotribuna quali deposito, locale di servizio, ambiente di ristoro o per qualsiasi altra finalità non espressamente e preventivamente autorizzata dall'Amministrazione comunale;
5. **DI DISPORRE** l'immediato sgombero degli stessi locali sottotribuna dai materiali combustibili, attrezzature, macchinari, materiali edili e stradali e da qualsiasi liquido infiammabile o sostanza comunque non pertinente all'impianto sportivo, a cura dei soggetti competenti e ciascuno per quanto di rispettiva spettanza.
6. **DI INTERDIRE detti spazi**, una volta sgomberati, restano interdetti a ogni utilizzo sino a successiva verifica tecnica e a eventuale diversa determinazione dell'Area competente.
7. **DI CONFERMARE, ADOTTARE** da parte del Gestore le misure obbligatorie di contingentamento del pubblico nel rispetto del limite di 100 (cento) persone sulle tribune, ove l'utilizzo non sia interdetto, individuando delle seguenti misure minime obbligatorie:
 - a) individuazione di un unico varco di accesso del pubblico alle tribune, con chiusura fisica di ogni ulteriore accesso mediante transenne, barriere mobili, nastro segnaletico o sistemi equivalenti;
 - b) apposizione, in posizione ben visibile presso gli accessi e in prossimità delle tribune, di cartellonistica recante la dicitura: "TRIBUNA – CAPIENZA MASSIMA CONSENTITA: 100 PERSONE";
 - c) individuazione nominativa, per ciascun evento aperto al pubblico, di un referente responsabile del controllo degli accessi;
 - d) presenza, durante l'afflusso e per tutta la durata dell'evento, di addetti del gestore/concessionario incaricati del conteggio delle presenze;
 - e) utilizzo di un sistema di conteggio, manuale o elettronico, idoneo a determinare in ogni momento il numero di persone presenti sulle tribune,
 - f) blocco immediato degli accessi al raggiungimento della centesima presenza;
 - g) separazione tra pubblico e soggetti che accedono all'impianto per ragioni di servizio, attività sportiva, arbitraggio o supporto organizzativo;
 - h) divieto di stazionamento del pubblico in aree diverse da quelle espressamente consentite, fatte salve le vie di esodo.
8. **DI ATTIVARE**, da parte del gestore, qualora non sia concretamente assicurabile un sistema effettivo di contingentamento e controllo degli accessi conforme alle misure di cui al punto precedente, la tribuna resta interdetta al pubblico fino alla piena regolarizzazione delle condizioni di sicurezza e organizzative.
9. **DI APPROVARE** la bozza della diffida al gestore, ASD Malnatense Calcio, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A".
10. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione:

- alla Sig.ra Sindaca, per conoscenza;
- al Segretario Comunale, per conoscenza e coordinamento;
- al Comandante della Polizia Locale, per quanto di competenza;
- all'ASD Malnatese Calcio, unitamente all'Allegato A;
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Varese, per il successivo riscontro;
- alla Prefettura di Varese, per conoscenza.

11. La presente determinazione è pubblicata secondo la disciplina vigente in materia di albo pretorio on line e di trasparenza amministrativa, ove applicabile.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d'Area
(GALLI DANIELA)
con firma digitale**